

**RESPONSABILITÀ DEI MAESTRI-ISTRUTTORI –
RESPONSABILITÀ DA C.D. CONTATTO SOCIALE**

**(commento alla sentenza n. RG. 2139/2014 del Tribunale
Ordinario di Rimini – Sezione Unica; G.I. Luigi La
Battaglia)
(*)**

Diletta Ronchetti

**RESPONSABILITÀ EX ART. 1218
C.C. E RESPONSABILITÀ EX ART.
2048 C.C. – TEORIA DEL
CONTATTO SOCIALE –
LIQUIDAZIONE DANNO MORALE,
ESISTENZIALE E BIOLOGICO.**

La sentenza in commento attiene ad una controversia tra minori praticanti attività sportive, istruttori e strutture sportive ospitanti, scaturita da danni riportati dai minori in occasione dell'espletamento delle lezioni.

Nel caso in esame il Comune aveva organizzato vari corsi per bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni, tra cui un corso di ciclismo. Tali eventi

sportivi erano stati regolamentati dal Comune stesso, il quale si era adoperato per scegliere le strutture sportive idonee al concreto espletamento dei corsi.

La struttura prescelta per lo svolgimento del corso di ciclismo era una polisportiva del territorio, la quale aveva a sua volta l'onere di individuare gli istruttori ed i maestri idonei a svolgere le attività.

Nel caso di specie il minore, per mezzo dei genitori, si era iscritto al corso di ciclismo e durante la lezione di prova si era procurato lesioni a seguito di una caduta dovuta all'inadeguatezza della bicicletta fornitagli, delle inidonee dotazioni di sicurezza del circuito su cui si doveva svolgere l'esercitazione nonché l'insufficiente sorveglianza

(*) Il presente contributo è stato oggetto di positiva valutazione da parte del Comitato Scientifico.

degli alunni durante lo svolgimento dell'attività sportiva.

La questione nodale della sentenza in commento, dunque, riguarda la responsabilità dei precettori e dei maestri sotto un duplice profilo, ossia quello disciplinato dagli artt. 2048 e ss. c.c., da un lato, e quello contrattuale disciplinato dagli artt. 1218 e ss. c.c., per l'altro, nonché la responsabilità degli enti organizzatori della manifestazione sportiva.

Dapprima il giudice riminese ha inquadrato la tipologia di rapporto intercorrente tra il minore e l'istruttore nell'alveo del rapporto contrattuale, a seguito dell'applicazione della teoria del c.d. *contatto sociale*.

La teoria in questione considera la responsabilità da contatto sociale quale forma particolare di responsabilità *ex art. 1218 c.c.*, poiché il rapporto instauratosi, pur non nascente da un accordo o contratto tra le parti, scaturisce da obblighi legali o da altro rapporto contrattuale instaurato tra soggetti diversi da quelli del contatto sociale.

La giurisprudenza di merito ha applicato questa teoria anche al rapporto tra maestro e alunno, individuando che tra tali soggetti non intercorre un accordo o contratto, ma solamente un rapporto obbligatorio nascente da un altro contratto stipulato con l'istituto educativo.

Applicando al caso *de quo* tale teoria, il giudice riminese ha inquadrato il rapporto tra il minore e l'insegnante quale rapporto contrattuale, ritenendo così applicabile la relativa responsabilità contrattuale *ex art. 1218 c.c.* e facendo ricadere sul maestro l'onere di provare che l'evento lesivo

era dipeso da causa a lui non imputabile, spettando invece all'attore la mera allegazione del fatto lesivo.

E' stato richiesto quindi al maestro di dimostrare di aver adottato tutte le cautele richieste dall'attività ciclistica, idonee a prevenire ed impedire gli eventi lesivi poi effettivamente verificatisi. Proprio per le qualità dei soggetti interessati alle attività sportive, tutti minori di età compresa tra i 6 e gli 11 anni, la prova liberatoria risultava molto rigorosa, in quanto si richiedeva all'insegnante una continua e attenta sorveglianza dei minori e la preventiva predisposizione di tutte le cautele necessarie al fine di svolgere in sicurezza l'attività sportiva.

Il maestro convenuto non ha offerto alcuna prova liberatoria, non contestando in modo specifico l'evento lesivo come richiesto dall'art. 115 c.p.c, ma ha solamente sostenuto di aver provveduto al controllo degli alunni durante lo svolgimento delle attività.

La difesa di parte convenuta, inoltre, ha sostenuto che il numero degli alunni presenti alla lezione era troppo alto e pertanto questo ha causato l'impossibilità per il maestro di svolgere il controllo necessario di tutti i minori presenti.

A seguito di tale difesa, il Giudice ha evidenziato come il maestro convenuto aveva il dovere di richiedere alla Polisportiva di appartenenza la presenza di altri istruttori al fine di evitare l'evento lesivo realizzatosi, stante l'allegata consapevolezza del numero elevato degli alunni e della sua consequenziale impossibilità di controllare adeguatamente lo

svolgimento delle attività di questi ultimi.

Passando poi alle rispettive posizioni degli altri due convenuti, ossia il Comune e la Polisportiva, si è constatato che tra il minore e il Comune era sorto un rapporto negoziale. Nel caso di specie, infatti, è era stato il Comune ad aver predisposto il regolamento degli eventi sportivi, la raccolta delle adesioni e le firme dei genitori per la partecipazione dei minori agli eventi sportivi. A seguito della raccolta delle adesioni, inoltre, il Comune aveva l'impegno di mettere in contatto gli aderenti alle iniziative con le Polisportive operanti sul territorio al fine di espletare le attività oggetto del contratto.

Pertanto, il Giudice ha ritenuto applicabile la responsabilità contrattuale *ex art. 1218 c.c.* e il rispettivo regime probatorio, in quanto sono risultate evidenti le analogie tra gli istituti scolastici e la posizione del Comune.

Nel caso di specie il Comune non ha dimostrato di aver effettuato un controllo accurato sulla professionalità e adeguatezza della polisportiva prescelta per l'espletamento delle attività, risultando così responsabile per inadempimento contrattuale.

Per quanto attiene alla posizione della Polisportiva è emerso che la sua responsabilità discendeva non solo dal fatto di non aver messo a disposizione un numero di maestri ed insegnanti sufficiente ad una adeguata sorveglianza degli alunni partecipanti durante l'esecuzione della lezione, ma soprattutto di non aver provveduto alla messa in sicurezza del circuito ciclistico e di non aver predisposto

adeguate dotazioni di sicurezza per i minori durante lo svolgimento dell'attività sportiva. Il Giudice ha così valutato la responsabilità della Polisportiva come contrattuale, aderendo all'orientamento manifestato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 3695/2016 nel quale sancisce che vi è *“anche l'obbligo di vigilare sull'idoneità dei luoghi, predisponendo gli accorgimenti necessari in conseguenza del loro stato”*, che nel caso di specie è mancato.

Accertata la responsabilità contrattuale dei convenuti, il Giudice ha poi volto l'attenzione alla responsabilità non patrimoniale dei tre convenuti per i danni morali e biologici sofferti dal minore.

La difesa dell'attore ha avanzato la richiesta della *“personalizzazione”* della pretesa risarcitoria del danno morale e biologico in conseguenza delle difficoltà riscontrate dal minore nello svolgimento delle normali attività scolastiche.

Il giudice riminese ha ritenuto che nel caso specifico siano senz'altro applicabili i parametri tabellari fissati dal tribunale di Milano al fine di valutare quantitativamente il risarcimento per i danni morali e biologici, richiamando all'uopo la sentenza della Corte di Cassazione n. 19376/2012 e ricordando allo stesso tempo che le categorie di danno non patrimoniale, come i danni morale, biologico e esistenziale, non sono altro che categorie meramente descrittive di una unica voce di danno non patrimoniale, e che pertanto la liquidazione deve avere carattere unitario.

Ciò detto, il Giudice ha ritenuto che l'eventuale “*personalizzazione*” della liquidazione del danno non patrimoniale non deve tramutarsi in una duplicazione delle categorie di danno non patrimoniale, potendo queste essere prese in considerazione una volta al fine di ottenere una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale.

Riprendendo la recente sentenza della Suprema Corte n. 2413/2014, il Giudice ha statuito che “[...] *la messa al bando delle categorie sopra indicate [...] esclude che il giudice debba tributare al danneggiato, con una sorte di “automatismo risarcitorio, una distinta posta di danno per ciascuna di esse: la “omnicomprensività” e la “integralità”, cui il risarcimento del danno non patrimoniale deve ispirarsi, vengono rispettate ove all’apprezzamento analitico di tutte le ripercussioni negative indotte dall’evento lesivo segua una sintesi “unitaria” [...] che proceda all’eventuale opportuna personalizzazione della liquidazione”*”.